



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 01-02-2019

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 22/2017 AVENTE PER OGGETTO: "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA DELL'IMMOBILE UBICATO IN CONTRADA COLCU' (FG. 15 MAP. 461 SUBB. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) - PROPRIETARIA: SEGALA BEATRICE

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di febbraio, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Segala Beatrice residente a CALDAROLA (MC) in Contrada Colcu', 1 (Cod. Fiscale SGLBRC69R45L191Y)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-96-2017) ubicato in CONTRADA COLCU', distinto catastalmente:

foglio n° 15, part. n° 461, subb. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede AEDES (Squadra AEDES P1609, scheda n. 001, ID 70170 in data 21/12/2016) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (B)" e che a seguito dell'esito di tale sopralluogo è stata emessa Ordinanza di INAGIBILITA' TEMPORANEA dell'immobile ubicato in CONTRADA COLCU', distinto catastalmente:

foglio n° 15, part. n° 461, subb. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
di proprietà:

Segala Beatrice residente a CALDAROLA (MC) in Contrada Colcu', 1 (Cod. Fiscale SGLBRC69R45L191Y)

RICHIAMATA la precedente Ordinanza del Sindaco n. 22/2017 avente per oggetto "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA FINO ALL'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'EDIFICIO UBICATO IN CONTRADA COLCU' (Foglio n° 15, part. n° 461, subb. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)", con la quale è stato dichiarato ai proprietari ed occupanti il non utilizzo e lo sgombero dell'edificio;

TENUTO CONTO che la predetta ordinanza indicava il perdurare dell'inagibilità dell'immobile fino alla revoca del presente provvedimento, da adottare a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

VISTO che i lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'anno 2016 sono stati ultimati in data 25/01/2019 come da comunicazione pervenuta il 26/01/2019 e registrata al n. 851 del protocollo generale;

RITENUTO che siano venute meno le condizioni di inagibilità e che pertanto, allo stato attuale, non sussistono rischi per il fabbricato di cui alla presente

REVOCA

l'Ordinanza del Sindaco n. 22/2017 avente per oggetto "SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' TEMPORANEA FINO ALL'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'EDIFICIO UBICATO IN CONTRADA COLCU' (Foglio n° 15, part. n° 461, subb. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13);",

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed occupanti:

Segala Beatrice residente a CALDAROLA (MC) in Contrada Colcu', 1 (Cod. Fiscale SGLBRC69R45L191Y)

Cardinali Lorenzo residente a CALDAROLA (MC) in Contrada Colcu', 1 (Cod. Fiscale CRDLNZ97E17E783U)

Cardinali Maria Parisita residente a CALDAROLA (MC) in Contrada Colcu', 1 (Cod. Fiscale CRDMPR00L60E783F)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- ✓ Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- ✓ Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- ✓ Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- ✓ Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPETTI Luca Maria